

Dott. Francesco Ferri de Lazara
Dott. Enrico Grigolin
Avv. Filippo Lo Presti

Avv. Vincenza Valeria Cicero

Rag. Monica Massironi
Avv. Silvia Segato
Avv. Silvia Mazzaro
Avv. Fabio Tropea
Dott. Tommaso Gazzea
Dott.ssa Hillary Romanato
Dott.ssa Francesca Sturba

Padova, 14 ottobre 2020
Spett.li
Sig.ri Clienti

OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 29/2020

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO BENI NUOVI (ex maxi/iper ammortamento)

LA FATTURA "INCOMPLETA" PUO' ESSERE INTEGRATA

- *Art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019*
- *Risposte interpello Agenzia Entrate 16.09.2020, n. 360, 05.10.202, n. 438 e n. 439*

La Finanziaria 2020 ha rivisto la disciplina delle agevolazioni per gli investimenti in beni strumentali nuovi prevedendo, in luogo del c.d. maxi/iper ammortamento, usufruibili quali maggiori costi deducibili dal reddito, il riconoscimento di un credito d'imposta da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente ai crediti d'imposta per gli investimenti in beni strumentali e in beni "Impresa 4.0" (ex maxi / iper-ammortamento), che riportiamo nella presente circolare.

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI NUOVI

Dal 2020 è stata ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal piano nazionale "impresa 4.0", con il riconoscimento di **3 distinti crediti d'imposta** in luogo dei previgenti maxi/iper ammortamento. Tali crediti si possono così riassumere:

- 1) **Credito d'imposta pari al 6% del costo per gli investimenti in beni strumentali "generici"**, *ex maxi-ammortamento*, nel limite massimo di costi ammissibili pari ad € 2 milioni, a favore delle imprese / lavoratori autonomi (compresi i contribuenti forfettari).
- 2) **Credito d'imposta, differenziato in base al costo sostenuto** (40% fino a € 2,5 milioni, 20% da € 2,5 a € 10 milioni), **per gli investimenti in beni strumentali nuovi "Impresa 4.0" di cui alla Tabella A**, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), *ex iper-ammortamento*, a favore esclusivamente delle imprese;
- 3) **Credito d'imposta pari al 15% del costo per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B**, della citata Legge n. 232/2016, *ex maxi-ammortamento dei beni immateriali*, sempre a favore esclusivo delle imprese.

I nuovi crediti d'imposta spettano per gli investimenti effettuati nel 2020, ovvero entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli investimenti effettuati nel 2020 in beni la cui entrata in funzione si realizza in tale anno, il credito potrà essere utilizzato già dall'1.01.2021.

MODALITA' DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24:

- in **5 quote** annuali di pari importo (3 quote per il credito d'imposta per i beni immateriali);
- a decorrere **dall'anno successivo a quello di entrata in funzione** dei beni agevolabili.

Esempio 1:

Alfa srl acquista nel 2020 l'arredamento per l'ufficio il cui costo è pari ad € 25.000 + IVA.

Il credito d'imposta spettante sarà pari ad € 25.000 x 6% = € 1.500.

Alfa srl potrà utilizzare in compensazione € 300 in F24 per n. 5 anni, dal 2021 al 2025 (ipotizzando l'entrata in funzione nel 2020).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la **decorrenza** del diritto alla fruizione del credito d'imposta è stabilita **in funzione dell'anno solare**.

Di conseguenza, anche in presenza di **esercizio non coincidente** con l'anno solare, il credito è comunque utilizzabile dall'anno successivo a quello di entrata in funzione del bene.

Esempio 2:

Beta srl, con esercizio 01.04.2020 – 31.03.2021, acquista in data 13.03.2020 un impianto di costo pari ad € 100.000 + IVA. L'impianto entra in funzione nel mese di settembre 2020.

Il credito d'imposta spettante è così determinato: € 100.000 x 6% = € 6.000 e sarà usufruibile in 5 rate annuali pari ad euro 1.200 ciascuna, a partire dall'01.01.2021 (non è necessario attendere l'01.04.2021).

Va evidenziato che ai fini della compensazione **non sono applicabili**:

- il limite pari ad € 700.000 annui ex art. 34, legge n. 388/2000;
- il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello Redditi ex art.1, comma 53, legge n. 244/2007.

Inoltre, l'utilizzo del credito d'imposta in esame, come precisato dall'Agenzia delle entrate, **non è soggetto alle limitazioni** introdotte dal DL n. 124/2019, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2020", per i crediti relativi a IRPEF/IRES e relative addizionali e all'IRAP.

Di conseguenza, ancorchè l'importo utilizzato in compensazione sia superiore ad € 5.000, non è richiesta la preventiva presentazione del mod. Redditi.

Esempio 3:

Gamma srl acquista nel 2020 un macchinario il cui costo è pari ad € 480.000 + IVA. Il bene entra in funzione nel 2020.

Il credito d'imposta spettante è così determinato: € 480.000 x 6% = € 28.800.

Il credito è usufruibile in 5 rate annuali pari ad € 5.760 ciascuna, a decorrere dal 2021.

La prima rata potrà essere utilizzata in compensazione in F24 dall'01.01.2021, ancorchè il relativo importo sia superiore ad € 5.000.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- **non può essere ceduto / trasferito**;
- **non è tassato** ai fini IRPEF, IRES, IRAP;
- **non rileva** ai fini del rapporto di **deducibilità degli interessi passivi** / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- **è cumulabile** con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI E DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'INVESTIMENTO EFFETTUATO

Al fine di usufruire dei predetti crediti d'imposta è necessario conservare, **a pena di revoca**, la relativa documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

A tal fine la fattura / altri documenti **devono contenere la dicitura della norma agevolativa**, utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

*“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d'imposta
ex art. 1, commi da 184 a 194, Legge n. 160/2019”*

Si rammenta che con riferimento agli investimenti in beni “Impresa 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B è altresì necessario:


- predisporre una **perizia tecnica** semplice / **attestato di conformità** (per i beni di costo unitario superiore a € 300.000) ovvero una **dichiarazione** del legale rappresentante (per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000) attestante che il bene possiede le caratteristiche di cui alle Tabella A e B e che è interconnesso;
- **presentare la comunicazione al MISE**, utilizzando l'apposito modello che, come precisato sul sito Internet dello stesso Ministero sarà individuato, unitamente ai relativi termini di invio, con un apposito Decreto di prossima emanazione.

FATTURA / DOCUMENTAZIONE PRIVA DEL RICHIAMO NORMATIVO

Come accennato, la **mancata indicazione** sulla fattura / altri documenti del riferimento normativo relativo ai predetti crediti d'imposta comporta la **revoca dell'agevolazione** in sede di controllo.

In merito, con riguardo alle fatture prive di tale indicazione l'Agenzia delle entrate, nell'ambito della Risposta 5.10.2020, n. 438 ad uno specifico interpello, riconosce all'acquirente la possibilità di provvedere alla relativa **regolarizzazione** con modalità differenziate a seconda che la fattura emessa dal fornitore del bene sia cartacea ovvero elettronica.

In particolare, ritenendo applicabili i chiarimenti forniti dal MISE nella FAQ n. 10.15 relativamente all'agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui al DL n. 69/2013 e al DM 25.01.2016 stante la sostanziale equivalenza delle previsioni normative “pur nel diverso contesto applicativo”, l'Agenzia “propone” le seguenti soluzioni.

Tipologia fattura	Regolarizzazione omessa indicazione riferimento normativo
Cartacea	Il riferimento normativo va riportato <i>“con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro”</i> .
Elettronica	<ul style="list-style-type: none"> - Stampa di una copia cartacea riportando il riferimento con scrittura indelebile (o timbro) e conservazione della stessa ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72, ossia fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> - integrazione elettronica da allegare all'originale e da conservare unitamente a quest'ultimo. A tal fine vanno utilizzate le modalità specificate dalla stessa Agenzia nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E in materia di reverse charge e pertanto l'acquirente <p> <i>“può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura ... contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo Sdl, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione”</i>.</p>

Ad analoga soluzione la stessa Agenzia perviene nell'ambito della Risposta 5.10.2020, n. 439 con riferimento al caso di **acquisizione del bene mediante contratto di leasing** e mancata indicazione del riferimento normativo sul contratto nonché sulle fatture relative ai canoni.

➔ *La regolarizzazione va effettuata **entro la data di avvio delle eventuali attività di controllo** da parte dell'Amministrazione finanziaria. La possibilità di usufruire dei crediti d'imposta è subordinata alla regolarizzazione della documentazione.*

CONSIDERAZIONI

In linea generale, i nuovi crediti d'imposta risultano meno vantaggiosi, in termini di ammontare di beneficio spettante, rispetto alle previgenti agevolazioni.

Si pensi, per esempio, ai beni di costo inferiore ad euro 516,46 per i quali il maxi-ammortamento poteva essere dedotto integralmente nell'esercizio di acquisto, mentre ora il credito d'imposta può essere recuperato in 5 rate annuali (ipotizzando un bene del costo di euro 500, il credito d'imposta è pari ad euro 30, recuperabile in 5 rate pari ad euro 6 ciascuna!).


Tuttavia, va considerato che i nuovi crediti d'imposta:

- sono usufruibili **anche dai contribuenti forfetari**;
- sono **utilizzabili** in compensazione mediante mod. F24, **a decorrere dall'01/01 dell'anno successivo** a quello di messa in funzione / interconnessione del bene, in compensazione di contributi, ritenute, IVA, ecc.

Tale possibilità risulta particolarmente vantaggiosa per le imprese in perdita fiscale, in quanto il super/iper ammortamento rappresentava un maggior costo deducibile dal reddito e quindi determinava un incremento della perdita, senza un immediato risparmio di imposte.

Lo Studio **Vi invita a controllare** tutte le fatture del 2020 relative all'acquisto dei beni strumentali nuovi al fine di verificare la presenza o meno della dicitura in fattura, essendo necessaria per poter usufruire di detti crediti d'imposta, e nel caso di procedere alla regolarizzazione delle fatture stesse entro al massimo la fine dell'esercizio.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l'occasione porgiamo i migliori saluti.



(S.C.A.)